



# CITTÀ di SPARANISE

- PROVINCIA DI CASERTA -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

TELEFONO: 0823/874032 - TELEFAX: 0823/877400 - P.E.C. : protocollo@pec.comunedisparanise.it

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA URBANA ART. 54, COMMA 4 DL.LGS 267/2000. DIVIETO DI ABBANDONO SUL SUOLO PUBBLICO DI BICCHIERI, BOTTIGLIE IN VETRO E/O CONTENITORI DI LATTA E PLASTICA.**

ORDINANZA N°62

del 03.07.2017

Comune di Sparanise

IL SINDACO

La presente è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio Online

Premesso che: dal 03-07-17 al 18-07-17.

IL MESSAGGIO COMUNALE



AOO: Comune di Sparanise

Prot.: 0010212 -uscita

Del : 03/07/2017

nell'ambito delle politiche di animazione nel territorio del Comune di Sparanise si collocano iniziative promosse dall'imprenditoria privata e da associazioni, consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività di intrattenimento occasionale;

- tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fasce di età, genere ed interessi, che nel tempo hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico degli eventi serali e notturni, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando, come accertato, disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico ed in parchi e aiuole;

- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e della incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne.

- Si ritiene pertanto debba essere effettuata una efficace regolamentazione;

- i fenomeni sopra descritti interessano l'intero territorio Comunale;

- l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;

- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, ed in quanto tale già perseguibile ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 18/10/2016, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando oltretutto l'esigenza di disporre quotidianamente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

- a seguito di una efficace strategia nella gestione dei rifiuti si è ridotta la tariffa TARI fino al 60%, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che devono collaborare nella corretta ed efficace differenziazione della frazione secca.

#### Accertato che:

- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale aspetto, sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi all'uopo svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;

- la presenza in sito di rifiuti urbani quali bottiglie di vetro, plastica e in lattina, comporta un evidente impatto ambientale per la presenza di rifiuti decadenti dall'utilizzo degli avventori, nonché la necessaria e successiva attività di raccolta e pulizia del suolo;

- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo

comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

**Ritenuto necessario, provvedere:**

- per contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori-bottiglie di vetro o di latta e /o bicchieri di vetro o plastica;
- in quanto si ritengono sussistenti le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- alla salvaguardia di tutte le aree comunali o private aperte al pubblico, nonché al contenimento degli inconvenienti sopra descritti con interventi mirati da parte degli organi di Polizia preposti

**Considerato** inoltre che l'adozione di misure specifiche sono state sollecitate da cittadini residenti che hanno altresì espresso la loro volontà a contribuire al mantenimento del decoro urbano ed hanno richiesto maggiori controlli delle occupazioni esterne dei locali di pubblico esercizio;

**Visti:**

- l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;
- l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 che vieta la somministrazione di alcolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi;
- gli artt. 689 e 690 e 691 del Codice penale che vietano, rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, ed a chiunque la determinazione in altri dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;
- l'art. 23 della L. 7 luglio 2009, n. 88, "in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol", ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (*Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche*), per stabilire che:
  - la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto (*dalle ore 00.00 alle ore 24.00*), possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del T.U.L.P.S.;
  - chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- l'art. 14 ter della L. 30 marzo 2001, n. 125 che prevede che chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 (convertito in legge n. 160, del 2 ottobre 2007), prevedendo che la mancata osservanza delle citate disposizioni "comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente", stabilisce che "Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
  - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
  - b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo";
- il D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis;
- l'art. 2 lett. b) del D.M. 05 agosto 2008;
- l'art. 19 del D.P.R. 616/1977;
- la legge regionale 02 febbraio 2010 nr. 6 e la D.G.R. nr. VIII/6495/2008;
- la legge regionale 30 aprile 2009 nr. 8.
- il D.L. nr. 92/2008, convertito, con L. nr. 125/2008;
- il D.Lgs. 114/98;
- il D.L. nr. 117 del 2007 (convertito in legge nr. 160, del 2 ottobre 2007);
- il D.lgs 152/06 e s.m.i. art. 255

**Visto** in particolare l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## ORDINA

### 1. Ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa/mobile;
  - attività commerciali in sede fissa/mobile e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
  - attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;
  - associazioni che organizzano eventi in spazi pubblici o privati ad accesso pubblico
- che operano nel territorio del Comune di Sparanise

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica, lattine e vetro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività/manifestazione, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) l'esercizio commerciale, o area dell'event, ivi incluso le aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare che gli avventori gettino, all'esterno del pubblico esercizio, rifiuti di ogni genere al suolo;
- l'obbligo di effettuare la selezione dei rifiuti urbani e di utilizzare in qualsiasi momento i bidoni all'uopo predisposti per la raccolta del vetro.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo

### 2. A chiunque nel Comune di Sparanise

- il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie in vetro, bicchieri di vetro o plastica e lattine che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

## DISPONE CHE

- il presente atto ha vigore dalle ore 00,00 del primo giorno successivo alla data della sua emanazione e resterà vigente sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune di Sparanise e che sia subito trasmessa:
  - Al Prefetto della Provincia di Caserta;
  - Alla Stazione dei Carabinieri di Sparanise;
  - Al Comando della Polizia Municipale di Sparanise;
  - Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di Sparanise
  - Una copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Sparanise (CE).

## SANZIONI

Determina in € 150,00 (Centocinquanta/00) l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni in L. 24.07.2008, n. 125, per le violazioni alla presente ordinanza limitativa della vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di latta, salvo che non siano sanzionate dal T.U.L.P.S. o costituiscano reato con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata (*recidiva*) o determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da tre (3) giorni a venti (20) giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

### AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Caserta entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Il pagamento di € 150,00 (*centocinquanta*) potrà essere effettuato attraverso il C/C Postale n°13497813 o il seguente IBAN IT49I031117507000000001128 UBI BANCA S.P.A Teano.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore. E' avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Servizio riceve gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 500,00, oppure adotterà provvedimento di Archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Sparanise, Giovanni Fusco.

### DISPONE

che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Prefettura ed al Comando Polizia Municipale per gli adempimenti che saranno ritenuti necessari.

Il Sindaco

Dr. Salvatore Martiello

